

## DECRETO N. 267 DEL 27 GIUGNO 2019

**Oggetto:** Società Cooperativa CLP San Giorgio - Proroga autorizzazione per prestazione di lavoro temporaneo ex art. 17 comma 2 della legge 84/1994 e ss.mm.ii. nel Porto di Portovesme.

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 così come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO** il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante disposizioni integrative e correttive al citato Decreto Legislativo n. 169/2016;


**VISTO** il Decreto n. 369 del 17 Luglio 2017 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTI** gli artt. 8 e 17 della predetta legge n. 84/94 e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare, il comma 2 del predetto art. 17 della legge 84/1994 che testualmente recita *“le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie ... (omissis)”*;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche apportate dal citato D. lgs. n. 169/2016, lo scalo di Portovesme rientra tra i porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a cui la predetta norma attribuisce le competenze in materia di lavoro portuale precedentemente posta in capo all’Autorità Marittima;

**VISTA** l’Ordinanza n. 65/2004 del 25.08.2004 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento per la fornitura del



lavoro portuale temporaneo e la procedura selettiva per i porti di Sant'Antioco e Portovesme;

**CONSIDERATO** che con autorizzazione del 30.12.2004, il Circondario Marittimo di Sant'Antioco congiuntamente a quello di Portovesme, hanno autorizzato la Società Cooperativa CLP San Giorgio per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Sant'Antioco e Portovesme;


**VISTA** l'autorizzazione n. 66/2012 del 31.12.2012, con la quale i predetti Circondari marittimi hanno rinnovato, fino al 31.12.2017, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi del succitato art. 17 c.2 della sopra citata legge, alla Società Cooperativa CLP San Giorgio in argomento per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Sant'Antioco e Portovesme, atteso che a seguito di apposito quesito formulato dal suddetto Circondario Marittimo di Sant'Antioco, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 1890/2001, ha ritenuto legittima l'autorizzazione per la prestazione di lavoro temporaneo nei due scali anche alla luce della scarsa operatività dei medesimi ed tenuto conto che nessuna norma prevede che l'impresa o l'agenzia operino limitatamente ad un solo porto;

**CONSIDERATO** che la Società Cooperativa CLP San Giorgio opera con un organico unico sui porti di Sant'Antioco e Portovesme;

**PRESO ATTO** che, con note nn. 02.02/5605 del 07.08.2017 e n. 10736 del 28.08.2017, le predette Autorità Marittime hanno chiesto al competente Ministero, anche al fine di non pregiudicare l'operatività portuale, il Nulla Osta alla proroga dell'autorizzazione di cui trattasi fino al 31.12.2018;

**ACCERTATO** che, con dispaccio n. 24176 del 05.09.2017, il predetto Ministero ha comunicato il parere favorevole alla proroga, fino al 31.12.2018, dell'autorizzazione in argomento da parte degli Uffici marittimi di Portovesme e Sant'Antioco nelle more dell'avvio di apposita procedura di selezione da parte dell'Autorità di sistema;

**VISTI** i provvedimenti n. 9130 del 22.12.2017 e n. 01/2018 del 05.01.2018, con i quali i suindicati Uffici circondariali marittimi di Portoscuso e Sant'Antioco hanno concesso la proroga, fino al 31.12.2018, della citata autorizzazione n. 66/2012 del 31.12.2012 *“in via*




*eccezionale e al fine di garantire la continuità dell'attività", secondo quanto disposto dal superiore Ministero con la citata nota n. 24176 del 05.09.2017, tenuto conto che "il nuovo affidamento dovrà avvenire in tempi brevi e a seguito di apposita selezione posta in essere [...] dall'Adsp congiuntamente all'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco", restando inteso che, in ogni caso, i medesimi provvedimenti saranno soggetti a revoca "senza ulteriori formalità nel caso in cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, entro il suddetto termine, provveda al rilascio di un nuovo Atto Autorizzativo ex art. 17 della Legge 84/94, a seguito di apposita procedura di selezione.";*

**VISTO** il decreto presidenziale 2 marzo 2018, n. 55 con il quale questa Autorità, sentito il Comitato di Gestione nella seduta del 14 febbraio 2018, ha disposto, tra l'altro, nelle more dell'adozione di provvedimenti generali e vincolanti per l'intera circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di recepire ed adottare, in via temporanea, per i soli Porti di Oristano e Portoscuso/Portovesme, i provvedimenti adottati dalle rispettive Capitanerie di Porto, in vigore al 31.12.2017;


**TENUTO CONTO** che nel corso del 2018 l'Autorità di sistema portuale ha attivato il dispositivo di cui al comma 5° del menzionato articolo 17, promuovendo la costituzione della Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna, per la quale è stata assentita una competenza "di Sistema", ovvero la possibilità di erogare le proprie prestazioni in tutti i porti ricadenti nella circoscrizione dell'Ente, ad eccezione dello scalo di Portovesme, all'interno del quale, è autorizzata ad operare la citata CLP San Giorgio e dove le dinamiche dei traffici non consentono di contemplare la contestuale presenza di ulteriori fornitori di lavoro portuale temporaneo;

**ACCERTATO**, inoltre, lo scopo sociale e l'attività che la stessa Agenzia è deputata a svolgere, per il periodo di un anno dalla sua piena operatività, periodo cosiddetto sperimentale espressamente richiesto dal superiore Ministero;

**TENUTO CONTO** che, ad oggi, non risulta ancora operativo e, dunque, non è stato dato avvio al sopraddetto periodo di sperimentazione;



- VISTA** la nota pervenuta in data 08.11.2018 – prot. n. 14943, con la quale il predetto Circomare Sant’Antioco, stante l’inoperatività della citata Agenzia nonché nelle more di un apposito bando di gara per l’individuazione dell’Impresa ex art. 17 della Legge, ha chiesto al superiore Ministero la valutazione circa il rilascio di un’eventuale ulteriore periodo di proroga dell’attuale autorizzazione n. 66/2012;
- VISTA** la nota prot. n. 23517 del 13.12.2018, con quale questa Autorità, nel rappresentare l’intendimento di avviare, congiuntamente all’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco, l’istruttoria per la definizione di una procedura ad evidenza pubblica, prevalentemente locale, al fine di individuare il soggetto di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 84/1994 per i porti di Sant’Antioco e Portoscuso-Portovesme, il cui affidamento sarà rapportato al termine del periodo sperimentale dell’ALPS e, comunque, per non più di 18 mesi, ha chiesto al competente Dicastero di considerare l’opportunità di un’ulteriore proroga della vigente autorizzazione in capo alla CLP San Giorgio;
- VISTA** la nota pervenuta in data 20.12.2018 – prot. n. 32949, con la quale il predetto Ministero non ha ravvisato osservazioni in merito alla proroga della citata autorizzazione n. 66/2012 nelle more della definizione della procedura di selezione volta all’individuazione del soggetto fornitore di manodopera temporanea ex art. 17 c. 2 della Legge per i porti di Sant’Antioco e Portoscuso-Portovesme;
- VISTO** il decreto presidenziale n. 499 del 21.12.2018, con il quale questo Ente ha prorogato, per le suesposte motivazioni, la validità della citata autorizzazione n. 9130 del 22.12.2017, sino all’aggiudicazione definitiva delle predette procedure ad evidenza pubblica, da esperire congiuntamente all’Autorità marittima di Sant’Antioco e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
- VISTA** la nota prot. n. 5563 del 18.03.2019, con la quale questa Autorità, al fine di dare avvio alla suddetta procedura ad evidenza pubblica, ha chiesto al citato Ufficio Circondariale di Sant’Antico di voler comunicare le informazioni necessarie al prosieguo della pratica in argomento, atteso che gli adempimenti normativi di cui all’art. 17 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii., risultano essere a tutt’oggi in capo al medesimo Ufficio;



**VISTA** la nota pervenuta in data 07.05.2019 – prot. n. 8957, il sopra citato Ufficio Circondariale ha trasmesso la sottoelencata documentazione relativa alla Soc. Coop. CLP San Giorgio:


1. rappresentazione della dotazione organica, congrua ed adeguata quantitativamente e qualitativamente all'espletamento delle attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo negli scali di Portovesme e di Sant'Antioco, del soggetto fornitore di cui al richiamato articolo 17, comma 2, determinata ai sensi della vigente normativa;
2. quantificazione dell'importo presunto annuale dell'appalto da porre a base di gara, da determinare in riferimento ai dati storici di lavoro temporaneo ed alla tariffa media attualmente applicata per giornata lavorativa.

**TENUTO CONTO** che questo Ente ha provveduto a predisporre gli atti propedeutici all'avvio della procedura selettiva di cui trattasi, consistenti nella predisposizione di una bozza di Protocollo d'Intesa, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11 e del comma 2 dell'art. 15 della Legge n. 241/90 al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività in comune, nonché la predisposizione di una bozza di Regolamento amministrativo per la fornitura di lavoro temporaneo nei suddetti scali;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che i suddetti documenti sono in corso di condivisione con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco;

**CONSIDERATO** che il predetto Regolamento, prima dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni Consultive Locali dei suddetti scali e, successivamente, all'approvazione, per quanto riguarda il solo scalo di Portovesme, del Comitato di Gestione;

**VISTA** la nota prot. n. 11645 del 12.06.2019, con la quale questa Autorità, stante l'approssimarsi della scadenza dell'autorizzazione rilasciata alla suddetta CLP San Giorgio e tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura in argomento, atteso che la medesima rientra nell'alveo di un appalto di servizio, ha chiesto, sentita la suindicata Autorità marittima, al superiore Ministero di valutare la possibilità di assentire un'ulteriore proroga dell'autorizzazione, tale almeno da coprire le fasi strettamente connesse



all'espletamento delle procedure di gara di cui trattasi, onde scongiurare ipotesi di soluzione di continuità nell'erogazione del servizio in parola nei suddetti scali;

**VISTA** la nota pervenuta in data 26.06.2019 - prot. n. 12702, con la quale il predetto Ministero ha autorizzato la proroga dell'autorizzazione di cui trattasi nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione in argomento, nel rispetto del principio previsto dal codice dei contratti pubblici e della consolidata giurisprudenza in materia, secondo la quale la proroga è limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura di affidamento;

**RAVVISATA**, inoltre, la necessità di garantire l'operatività portuale nel porto Portovesme anche al fine di non creare nocumento agli operatori del settore;

**TENUTO CONTO** che gli ulteriori adempimenti amministrativi di cui al citato Regolamento e di controllo sull'operato della CLP San Giorgio continuano a permanere in capo all'Ufficio Circondariale marittimo di Sant'Antioco in ragione dell'originaria autorizzazione sopra richiamata;


**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **DECRETA**

di prorogare, per le motivazioni formulate nelle premesse del presente provvedimento, la validità dell'autorizzazione rilasciata con decreto presidenziale n. 499 del 21.12.2018, sino all'aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica, da esperire congiuntamente all'Autorità marittima di Sant'Antioco, volte all'individuazione del soggetto unico fornitore di lavoro temporaneo ex art. 17 c. 2 della legge n. 84/1994 per i porti di Portovesme e Sant'Antioco.

Il presente provvedimento pertanto dovrà intendersi revocato al termine delle suddette procedure.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti organi di indirizzo politico.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi il TAR Sardegna entro 60 gg e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dal ricevimento della presente.

Cagliari, 27/06/2013

D'ordine del Presidente

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Natale Ditel